

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA "IL ROSSETTI"

Art. 1. DENOMINAZIONE – SEDE – NATURA GIURIDICA – DURATA

1. Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, di seguito detto l'Ente, è una Associazione costituita tra il Comune di Trieste, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ed altri enti pubblici e soggetti privati. Per la propria comunicazione istituzionale e pubblicitaria è possibile l'utilizzo della dicitura "Il Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia".
2. L'Ente ha sede in Trieste ed è governato dalle disposizioni del presente statuto, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione in data 17 dicembre 1991 e successivamente modificato.
3. L'Ente è un'Associazione soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile.
4. La durata dell'Ente è illimitata.

Art. 2 Soci

1. Sono soci fondatori necessari della Associazione il Comune di Trieste e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Possono essere soci ordinari dell'Associazione soggetti pubblici e privati, ad eccezione di persone fisiche. La richiesta di adesione è presentata al Consiglio di Amministrazione, la cui deliberazione di accoglimento o rigetto è comunicata all'Assemblea nel corso della prima seduta utile e al richiedente.
3. I nuovi soci ordinari dispongono del diritto di voto in Assemblea a decorrere dal giorno successivo alla iscrizione nel Libro degli associati. I nuovi soci ordinari accettano il presente Statuto ed assumono i diritti e le obbligazioni conseguenti.
4. Nel caso in cui il numero di soci ordinari sia pari o superiore al numero dei soci fondatori, a ciascuno dei soci fondatori viene attribuito un diritto di voto ulteriore per ogni nuovo socio ordinario.
5. La qualità di socio ordinario si perde per:
 - a) recesso, da presentarsi, per iscritto e con l'indicazione dei motivi;
 - b) per decisione motivata del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del comma 6.
6. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione dei soci ordinari che non ottemperino alle disposizioni dello statuto o svolgano attività contrarie agli interessi dell'Associazione.

Art. 3 Scopi

1. L'Ente, Teatro Stabile di produzione ad iniziativa pubblica, persegue senza fini di lucro lo scopo di curare ogni iniziativa diretta alla diffusione, allo sviluppo ed al sostegno della cultura nel settore teatrale, con particolare riferimento al teatro di prosa.
2. Tale attività si esplica con particolare attenzione al territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel quadro della disciplina statale e regionale concernente l'attività teatrale di prosa.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Ente cura in particolare:
 - a. l'attività di produzione di spettacoli teatrali, da presentare nella propria sede, sul territorio regionale e ove richiesto. Tale attività potrà essere svolta anche all'estero, con particolare attenzione ai paesi confinanti. L'attività di produzione potrà essere svolta anche in collaborazione con altri enti teatrali pubblici o privati;
 - b. il sostegno del Teatro nazionale d'arte e di tradizione nell'ambito della stagione teatrale a Trieste e nell'ambito regionale, coordinando la sua azione con l'Ente Teatrale del Friuli-Venezia Giulia;
 - c. l'attuazione di programmi di scambio con le organizzazioni similari;
 - d. la custodia e la valorizzazione del patrimonio delle marionette di Podrecca;
 - e. l'organizzazione di rassegne teatrali, concorsi, incontri e convegni diretti alla promozione della cultura teatrale, con particolare attenzione al teatro per l'infanzia e per la gioventù nonché al mondo del lavoro;
 - f. la valorizzazione della cultura teatrale regionale e del repertorio italiano contemporaneo;
 - g. l'organizzazione di corsi per la formazione professionale, l'aggiornamento ed il perfezionamento di personale artistico e tecnico nel settore teatrale anche in collaborazione con altri Enti;
 - h. il sostegno dell'attività di ricerca e di sperimentazione, anche in coordinamento con le Università degli Studi e con l'ospitalità di qualificate compagnie specializzate nel settore.

4. Nel perseguitamento dell'attività di produzione degli spettacoli l'Ente privilegia la distribuzione degli spettacoli sul territorio della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia e in altri teatri stabili pubblici.
5. Il Teatro, nell'ambito e in conformità dello scopo istituzionale, può altresì svolgere tutte le attività consentite dalla legge, ivi comprese attività commerciali e finanziarie, qualora ritenute necessarie, utili od opportune per il perseguitamento dello scopo istituzionale.

Art. 4 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito, oltre che dal fondo di dotazione di cui al successivo art. 5, dagli impianti, attrezzature tecniche, scene, costumi e arredi e da ogni altro bene proveniente a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento delle finalità di cui all'articolo 3.
3. Ai fini di cui al comma 2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso.

Art. 5 Fondo di dotazione

1. Il Fondo di dotazione è costituito dai conferimenti apportati a titolo di dotazione iniziale dai soci fondatori.
2. Il fondo di dotazione iniziale ammonta ad euro 154.937,14 che corrispondono al cinque per cento delle spese di diretta produzione accertate nel bilancio consuntivo della stagione teatrale 1989/1990, ed è composto dalla quota di euro 46.481,21 conferita dal Comune di Trieste e da euro 108.455,93 conferita dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. L'apporto congruo dei soci successivi viene stabilito dall'Assemblea dell'Ente con la deliberazione di ammissione.

Art. 6 Gestione

1. L'Ente provvede alle spese della gestione con:
 - a. i redditi del patrimonio e del fondo di dotazione;
 - b. i proventi derivanti delle attività di istituto;
 - c. i contributi ordinari annui dei soci fondatori necessari;
 - d. i contributi ordinari annui dei soci ordinari;
 - e. gli interventi finanziari statali;
 - f. i contributi e i finanziamenti di enti pubblici e privati;
 - g. qualsiasi altro provento e qualsiasi altra erogazione, che provenga all'Ente e non sia espressamente destinata al patrimonio;
 - h. qualsiasi erogazione liberale;
 - i. i proventi derivanti da altre attività commerciali e accessorie.
2. La contribuzione annua complessiva del Comune di Trieste e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non sarà inferiore alla sovvenzione ministeriale assegnata all'Ente per la stessa stagione teatrale.
3. La misura della contribuzione di cui alla lettera d) del comma 1 viene stabilita, fatte salve le determinazioni dell'organo deliberante di ciascun socio, con il voto unanime dei soci in occasione della deliberazione del bilancio preventivo.
4. Ai fini della conferma dei decreti ministeriali di riconoscimento dell'ammissione dell'Ente alle sovvenzioni statali, i soci fondatori necessari, fatte salve le contribuzioni ordinarie annue, assicurano all'Ente la disponibilità del Politeama Rossetti di Trieste, la cui capienza è di oltre mille posti, perfettamente idonea alla rappresentazione al pubblico di spettacoli di prosa e contribuiscono prioritariamente alle spese del funzionamento dell'Ente.
5. I soci sono tenuti a versare la quota annuale di associazione che verrà stabilita annualmente dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 Esercizio economico

1. L'esercizio economico del Teatro segue la durata dell'anno solare in conformità alle prescrizioni emanate dal Ministero Beni e Attività Culturali.

Art. 8 Bilanci

1. Il bilancio preventivo di ciascun esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione e deliberato dall'Assemblea entro il 15 gennaio dell'esercizio in oggetto. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere

approvato dal Consiglio di Amministrazione, corredata della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e deliberato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto.

2. I bilanci preventivo e consuntivo devono essere trasmessi alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e ai soci che sono enti locali territoriali entro trenta giorni dalla loro approvazione, e al Ministero Beni e Attività Culturali entro i termini stabiliti dallo stesso.

3. L'Ente ha l'obbligo di conseguire il pareggio del bilancio economico nell'ambito del periodo stabilito dal Ministero Beni e Attività Culturali. Qualora, caduto tale periodo, permanga entro i successivi sei mesi una situazione di disavanzo economico, gli organi sociali decadono e vengono sostituiti da un Commissario straordinario nominato entro trenta giorni dal Presidente della Giunta Regionale. Scaduto il predetto termine, il Commissario è nominato dal Ministero Beni e Attività Culturali nei successivi quindici giorni.

4. Eventuali disavanzi devono essere sanati con riserve, con avanzi di esercizi precedenti, o attraverso programmi di ripiano che debbono essere approvati da parte dei soci.

5. Gli avanzi d'esercizio vengono utilizzati per ripianare eventuali disavanzi pregressi o, in mancanza, sono destinati a riserva o investiti nell'attività degli esercizi successivi.

Art. 9 Organi

1. Sono organi del Teatro:

- l'Assemblea dei soci
- il Presidente dell'Ente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Direttore
- il Collegio dei Revisori.

Art. 10 Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai soci fondatori necessari e dai soci ordinari.

2. Alle sedute dell'Assemblea partecipano i legali rappresentanti dei soci o le persone di volta in volta designate a rappresentarli in virtù di determinazioni assunte secondo l'ordinamento proprio dei soci.

3. Le eventuali designazioni devono essere comunicate al Presidente in carica dell'Ente e devono essere corredate da copie dell'atto assunto quando il socio sia ente pubblico o da mandato del legale rappresentante del socio che sia soggetto di diritto privato.

4. Tutti i soci hanno diritto di voto.

Art. 11 Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea dell'Ente delibera:

a) la nomina del Presidente dell'Ente, nella persona del consigliere designato dal Comune di Trieste ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a);

b) la nomina del Vice Presidente dell'Ente e di altro consigliere, nelle persone dei consiglieri designati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere b) e c);

c) la nomina degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione;

d) la nomina dei Revisori dei Conti;

e) l'ammissione dei nuovi soci e la determinazione del loro apporto al fondo di dotazione dell'Ente, nonché l'ammontare della quota annuale su proposta del Consiglio di Amministrazione;

f) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;

g) bilanci preventivi e consuntivi e l'ammontare dei contributi associativi annuali dovuti dai soci necessari ed eventuali;

h) le modificazioni dello statuto;

i) lo scioglimento del Teatro e la devoluzione del patrimonio dopo la liquidazione.

2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un decimo dei rappresentanti dei soci con la specificazione degli argomenti dei quali si chiede la trattazione.

3. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente tramite posta elettronica certificata spedita a ciascun componente almeno quindici giorni liberi prima della convocazione.

4. L'avviso di convocazione deve contenere la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare e le indicazioni per la riunione in seconda convocazione.

5. In casi eccezionali ed urgenti le convocazioni possono avvenire tramite posta elettronica certificata con preavviso di due giorni liberi.
6. Presiede l'Assemblea il Presidente del Teatro in sua assenza il Vice Presidente; in assenza anche di questi funge da Presidente dell'Assemblea il componente presente più anziano di età.
7. L'Assemblea convocata per le elezioni del Presidente è presieduta dal componente più anziano di età.
8. Le deliberazioni sono adottate con la presenza di almeno la metà dei soci e a maggioranza di voti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
9. Per le deliberazioni concernenti le modificazioni statutarie del Teatro è richiesta la presenza di tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Per lo scioglimento del Teatro e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
11. Delle adunanze e delle deliberazioni devono essere redatti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari i relativi verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e da un segretario da lui nominato.
12. È consentito lo svolgimento delle sedute in modalità telematica, con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto.

Art. 12 Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni.
3. Il Presidente vigila sul buon andamento dell'Ente.
4. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può adottare deliberazioni nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, da essere sottoposte a ratifica nella riunione immediatamente successiva da essere convocata nei successivi quindici giorni.
5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art. 13 Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque consiglieri, fra cui:
 - a) il Presidente dell'Ente, designato dal Comune di Trieste;
 - b) il Vicepresidente dell'Ente, designato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - c) un consigliere designato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - d) due componenti nominati dall'Assemblea dei soci tra esperti nel campo del teatro o della amministrazione.
2. La durata del Consiglio di Amministrazione non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque. La carica di consigliere è rinnovabile non più di una volta in conformità a quanto previsto dall'art. 11.4 lett. a) del Decreto del Ministero della Cultura n. 463 del 23 dicembre 2024 (di seguito D.M. 463/2024) e successive modifiche e integrazioni. In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dalla carica, al consigliere cessato subentra altro consigliere nominato ai sensi del comma 1. In tale ipotesi, i consiglieri rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.
3. I Consiglieri decadono automaticamente dalla carica in caso di tre assenze consecutive non giustificate.
4. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
5. È consentito lo svolgimento delle sedute in modalità telematica, con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto.

Art. 14 Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria che non sono riservati all'Assemblea, in particolare:
 - a) approva i bilanci preventivi e consuntivi da essere sottoposti a deliberazione dell'Assemblea, ne verifica periodicamente gli stati di avanzamento;

- b) traccia gli indirizzi culturali dell'attività dell'Ente in rispondenza con gli scopi statutari, determina i limiti finanziari entro i quali devono essere contenute le proposte di programmazione e delibera il programma artistico e finanziario della stagione teatrale;
 - c) delibera la consistenza dell'organico dell'Ente, le assunzioni ed il trattamento economico del personale e redige i regolamenti interni;
 - d) determina i limiti globali della spesa delle scritture degli attori, registi e tecnici per gli spettacoli di produzione;
 - e) delibera sui rapporti attivi e passivi con gli istituti di credito;
 - f) delibera sulle liti attive e passive;
 - g) nomina il Direttore dell'Ente scegliendo, previa selezione mediante procedura comparativa ispirata a principi di evidenza pubblica, tra persone estranee al Consiglio e all'Assemblea, ed altamente qualificate per l'esperienza nel settore delle attività culturali teatrali e dell'organizzazione teatrale;
 - h) propone all'Assemblea le modifiche statutarie;
 - i) delibera l'accettazione di donazioni e di lasciti, nonché in materia di acquisti e di alienazione di beni immobili;
 - l) delibera sull'ammissione di nuovi soci ordinari;
 - m) approva tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea, e ratifica gli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
 - n) può delegare singoli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione al Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno cinque volte all'anno e ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente dell'Ente.
3. L'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti del Consiglio di Amministrazione almeno giorni tre prima della data fissata e deve contenere la indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Su richiesta dei Consiglieri è possibile l'invio di tutte le comunicazioni tramite strumenti informatici.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei componenti.

Art. 15 Il Direttore

- 1. Ha la direzione artistica e tecnico amministrativa e può proporre al Consiglio di Amministrazione la delega di compiti artistici o amministrativi ad altro personale o collaboratori dell'Ente.
- 2. È il capo del personale, sovraintende alla gestione dell'Ente e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 3. In rispondenza agli scopi statutari, secondo gli indirizzi culturali dell'attività dell'Ente e nei limiti deliberati dal Consiglio di Amministrazione, predisponde il programma artistico e finanziario dell'Ente e propone le scelte degli spettacoli da produrre e degli spettacoli ospiti da inserire nella stagione teatrale.
- 4. Il rapporto d'impiego del Direttore è regolato dal C.C.N.L. dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi sulla base di contratto ed, ai sensi dell'art. 11.4 e 11.5 del D.M. 463/2024, si precisa che:
 - a) l'incarico di Direttore dovrà avere una durata minima di tre anni e massimo di cinque e lo stesso potrà essere confermato non più di una volta;
 - b) l'incarico di Direttore va svolto in esclusiva per il Teatro con il quale è instaurato il rapporto contrattuale. Tale figura deve garantire la presenza all'interno del Teatro, nel rispetto dell'importanza del ruolo di vertice alla medesima affidato. Non può pertanto svolgere per altri soggetti attività manageriali, di consulenza e/o prestazioni di qualsiasi natura, comprese, a titolo indicativo, prestazioni artistiche in qualità di registi, attori, scenografi, costumisti e analoghe, ad eccezione delle attività di formazione che comunque vanno preventivamente documentate al Consiglio di Amministrazione e dallo stesso preventivamente autorizzate;
 - c) non può ricoprire contemporaneamente l'incarico di Direttore in più di una istituzione tra quelle finanziate dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, fermo restando quanto previsto dal comma 5, lettera a) del D.M. 463/2024;
 - d) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera b) e al fine di assegnare un periodo corretto e progressivo alla transizione, tale esclusiva per il triennio 2025-2027, oggetto del D.M. 463/2024, si intende riferita al solo ambito "teatro";
 - e) al di fuori dell'attività tipica di direzione del Teatro e all'interno del rapporto in essere, la figura di cui alla lettera b) può effettuare prestazioni artistiche, per spettacoli da tenersi presso il Teatro da lui diretto, fino ad un

massimo di tre nel 2025, due nel 2026 e una nel 2027; l'impegno per tali spettacoli va documentato al Consiglio di Amministrazione e dallo stesso autorizzato;

f) il Direttore in riferimento alle prestazioni disciplinate alla precedente lettera e) deve preventivamente documentare, tramite la modulistica online predisposta dall'Amministrazione, i seguenti dati: costi di produzione degli spettacoli e durata dell'impegno;

g) in deroga alla precedente lettera b) sono ammesse prestazioni artistiche che impegnino il Direttore al di fuori del Teatro da lui diretto; tali prestazioni vanno previamente documentate al Consiglio di Amministrazione e dallo stesso autorizzate; l'impegno in ogni caso potrà avere durata massima fino a quattro mesi all'anno; il Consiglio di Amministrazione, superato tale periodo, può autorizzare eventuali ulteriori periodi in caso di prestazioni artistiche di rilevanza tale da recare al Teatro lustro e prestigio eccezionali. Il limite dei quattro mesi non si applica nel 2025 per le produzioni già programmate e/o comunicate;

h) eventuali spettacoli a cui il Direttore abbia partecipato con prestazioni artistiche in stagioni precedenti al triennio sopraindicato, possono essere "ripresi" presso altri teatri, in Italia e all'estero, senza alcun limite, purché non comportino ulteriori prestazioni da parte del Direttore e non interferiscano con le esigenze produttive e gestionali del Teatro da lui diretto; diversamente, nel caso di impegno per ulteriori prestazioni, permane il limite di durata complessivo di quattro mesi all'anno.

Inoltre in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma lettera b), che fissano il principio dell'esclusiva, e al fine di non interferire, in sede di prima applicazione del richiamato D.M. 463/2024, sulle attività già programmate dai Teatri e di salvaguardare i rapporti lavorativi in essere, i contratti dei Direttori in corso alla data di pubblicazione del detto decreto restano validi e operativi fino alla loro naturale scadenza.

Art. 16 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il controllo della gestione dell'Ente è svolto da un collegio composto da tre revisori nominati dall'Assemblea, di cui uno con funzioni di Presidente designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo.

2. Il Collegio dei revisori rimane in carica quattro anni ed è rinnovabile non più di una volta in conformità a quanto previsto dall'art. 11.4 lett. a) del D.M. 463/2024.

3. La nomina degli altri componenti del Collegio dei revisori avviene per scelta tra persone iscritte nell'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti o negli Albi regionali dei Dottori Commercialisti e ragionieri.

4. I Revisori assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea. Si applicano al Collegio dei Revisori le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2404, e 2407 del Codice Civile.

5. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 Controllo e vigilanza

1. Il Teatro riconosce agli associati la facoltà di adottare forme di valutazione atte a verificare la rispondenza dell'attività dell'Associazione agli obiettivi individuati dal presente statuto.

Art. 18 Scioglimento

1. Allo scioglimento del Teatro, i beni che restano dopo la liquidazione di tutti gli impegni assunti, sono devoluti secondo deliberazione dell'Assemblea, adottata con la maggioranza dei tre quarti degli Associati, a favore di altre istituzioni aventi sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, o a favore di enti pubblici della regione Friuli Venezia Giulia, che diano garanzia di poter perseguire efficacemente i medesimi scopi dell'Ente e di poter rendere pubblica la fruizione dei beni stessi, nominando il liquidatore che potrà essere un Amministratore uscente.

Art. 19 Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice civile e alle leggi vigenti in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE